

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera di C.C. n.39 del 23/12/1998, venne approvato il Regolamento per i procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso agli atti e documenti;

Che il Comitato Regionale di Controllo con ordinanza n.22228/98 chiese dei chiarimenti su alcuni punti del Regolamento stesso;

Che alla stessa ordinanza venne risposto con nota prot. com.le n.694/98, fornendo in parte le risposte necessarie ed in parte preannunciando le modifiche del Regolamento con successiva deliberazione consiliare;

Ritenuto pertanto di apportare al succitato regolamento le modifiche già comunicate al Comitato Regionale di Controllo;

Il Consiglio Comunale, visto quanto sopra;

Visti i pareri allegati;

Con voti

DELIBERA

1. Di modificare il Regolamento approvato con delibera di C.C. n.39 del 23/12/1997 come segue:

Regolamento per i procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso agli atti e documenti

Art. 7 - Responsabile del procedimento

comma 5. : Qualora non sia ben delineata la natura dell'oggetto da trattare, l'istruttoria non viene assegnata dal Sindaco, previa intesa con il Segretario Comunale, ad una struttura la cui competenza si avvicini di più alla pratica da trattare

Modifiche

Qualora non sia ben delineata la natura dell'oggetto da trattare, l'istruttoria viene assegnata dal Sindaco, previa intesa con il Segretario Comunale, ad una struttura la cui competenza si avvicini di più alla pratica da trattare

Art. 22 - Diritto di accesso dei consiglieri
comma 3. : Gli atti e documenti rilasciati ai
Consiglieri non possono essere nè utilizzati
per fini estranei allo svolgimento del manda-
to amministrativo, nè consegnati a terzi.

Art. 25 - Esame dei documenti - Rilascio
di copie

comma 4. : Il rilascio della copia avviene
previa autenticazione della stessa, effettua-
ta a seguito di collazione con l'originale
dell'atto o del documento, dal responsabile
del procedimento, con le modalità previste
dall'art.14 della L. 04/01/1968 n.15. Non è
consentito il rilascio di copia autenticata
di una copia dell'atto originale.

comma 5. : Su espressa richiesta dell'interes-
sato può essere allo stesso rilasciata copia
non autenticata dell'atto o documento, con
l'obbligo di utilizzarla esclusivamente per
memoria personale, sotto la propria responsa-
bilità.

comma 6. : E' data facoltà, agli interessati,
di richiedere, in luogo delle copie integrali,
gli estratti dei documenti. Tuttavia tenuto
conto che, di norma, vengono rilasciate foto-
copie, gli estratti dovranno in ogni caso es-
sere relativi a pagine intere e comprendere
la prima e l'ultima pagina del documento; del-
le pagine omesse dovrà essere fatto cenno pri-
ma della copia conforme.

Gli atti e documenti rilasciati gratuitamente
ai Consiglieri non possono essere utilizzati
per fini estranei allo svolgimento del mandato
amministrativo, nè consegnato a terzi.

Il rilascio della copia avviene previa auten-
cazione della stessa su richiesta dell'interes-
sato, effettuata a seguito di collazione con
l'originale dell'atto o del documento, dal re-
sponsabile del procedimento, con le modalità
previste dall'art. 14 della L. 04/01/1968 n.15
Non è consentito il rilascio di copia autenti-
cata di una copia dell'atto originale.

Su espressa richiesta dell'interessato può es-
sere allo stesso rilasciata copia autenticata
o non autenticata dell'atto o documento, con
l'obbligo di utilizzarla esclusivamente per
memoria personale, sotto la propria responsa-
bilità.

E' data facoltà, agli interessati, di richie-
dere in luogo delle copie integrali, gli estrat-
ti dei documenti. Tuttavia tenuto conto che,
di norma, vengono rilasciate fotocopie, gli e-
gli estratti dovranno in ogni caso essere re-
lativi a pagine intere e comprendere la prima
e l'ultima pagina del documento; delle pagine
omesse dovrà essere fatto cenno prima della
copia conforme o della copia non conforme.